

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto che si svolgerà presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" il 6 agosto 2025.

VALIDITA': dal 06/08/2025 fino al 07/08/2025

IL SINDACO

Premesso che:

Il 6 agosto 2025 presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è previsto lo svolgimento del concerto del gruppo musicale Blackpink;

Considerato che:

in occasione di tale concerto si prevede una notevole affluenza di persone per assistere all'evento musicale in programma;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che il concerto si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;



- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai già menzionati eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Ritenuto necessario:

in occasione dell'evento in oggetto, adottare contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato altresì che:

- all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è prevista l'attività di pubblici esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del decoro dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno e delle aree limitrofe;

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;



- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessati dagli eventi;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto quindi di adottare, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone, dalle ore 09.00 del 6 agosto 2025 alle ore 03.00 del 7 agosto 2025, misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale che si terrà all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ORDINA

fermi restando i divieti previsti dalle leggi nazionali sulle bevande alcoliche

nei seguenti orari:

dalle ore 09.00 del 6 agosto 2025 alle ore 03.00 del 7 agosto 2025;

a) nella zona esterna adiacente l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, delimitata come segue:

- **via Ippodromo;**
- **via Montale;**
- **via Cascina Bellaria;**



- via Novara;
- via Harar;
- via Lampugnano;
- via Pinerolo

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche anche a scopo promozionale, pubblicitario o gratuito, sia in forma fissa che ambulante, nonché il divieto di vendita per asporto o comunque la consegna di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in contenitori in vetro e in lattine.

Restano consentite agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.), per il solo servizio al tavolo, la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, in contenitori in vetro e in lattine.

b) all'interno dell'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare aste selfie, nonché fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque altro tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 4. il divieto di somministrare, vendere anche per asporto o cedere gratuitamente bevande superalcoliche, rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.**

Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i previsti controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 6 agosto 2025 alle ore 03.00 del 7 agosto 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.



Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

